



# COMUNE DI IRGOLI

REGISTRO ORDINANZE SINDACALE proposta n.ro 56 del 04/05/2022  
UFFICIO DEL SINDACO

**Oggetto:** PARTECIPAZIONE CAVALIERI ALLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 08 MAGGIO 2022 SANTO PATRONO

**Allo scopo** di consentire un regolare svolgimento della Processione religiosa in Onore di San Nicola Santo Patrono di Irgoli, accompagnata da figuranti a cavallo lungo alcune vie del paese, per il giorno **08 maggio 2022 dalle ore 11:15 circa;**

**Vista** la deliberazione della G.M. n. 30 del 12.04.2012.

**Vista** l'ordinanza sindacale n. 17 del 09 maggio 2012.

**Visti** gli artt. 5 comma 3° e 7 del nuovo C.D.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di esecuzione.

**Visto** l'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n° 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n° 635);

## ORDINA

che il giorno 08 maggio 2022 dalle ore 10:30 fino al termine della processione religiosa e comunque non oltre le ore 13:00 è disciplinata la circolazione e la sosta degli autoveicoli nelle sotto elencate vie per il passaggio del corteo e dei figuranti a cavallo:

- **Sagrato Chiesa di San Nicola;**
- **via Santa Croce: tratto di strada compreso dalla via San Michele sino all'intersezione con la via Roma;**
- **via Roma;**
- **via Vittorio Emanuele;**
- **Piazza San Francesco;**
- **via Funtana Manna;**
- **via Cavour;**
- **via Mazzini: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Cavour sino all'intersezione con la via G. Deledda;**
- **via G. Deledda;**
- **via San Michele: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via G. Deledda sino all'intersezione con la via Sant'Antioco;**
- **via Sant'Antioco;**
- **via C. Soro: tratto di strada compreso dall'intersezione con la via Sant'Antioco sino all'intersezione con la Piazza San Giuseppe e la via Roma;**
- **Piazza San Giuseppe;**
- **via Roma.**

Il Comitato Organizzatore dei festeggiamenti in collaborazione con le forze dell'ordine tutte dovrà sia coadiuvare all'allontanamento dei cavalieri una volta conclusa la processione, sia garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D. Lgs. 30.04.1992 n° 285) e dal suo Regolamento di esecuzione ed in particolare:

- dovrà essere rispettato il percorso suddetto;

- **i cavalieri dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento contenute nel disciplinare adottato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione n°30 adottata dalla Giunta Comunale in data 12.04.2012, in particolare occupando la larghezza di carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo a formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.**
- **È severamente vietato transitare sui marciapiedi o altre zone riservate al passaggio dei pedoni;**
- **E' istituito altresì il divieto di sosta e fermata di qualsiasi veicolo lungo il percorso a partire dalle ore 11:00 sino al passaggio della processione religiosa.**

Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti alla cerimonia.

In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per il diritto dei terzi e con espresso obbligo da parte dei cavalieri di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivanti dallo svolgimento della cerimonia, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.

Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del nuovo C.D.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti secondo quanto stabilito dall'art. 7 bis del T.U.E.L.

In applicazione all'art. 4 c. 4 della L. 23/92 e ss.mm., avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro 120 giorni, avanti al TAR regionale entro 60 giorni da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco

Irgoli, 04/05/2022

PORCU IGNAZIO